

## PARTE I

### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2002, n. 41.

Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione, nell'ambito dell'azione programmata sui trapianti, promuove interventi mirati per agevolare i pazienti in attesa di trapianto e trapiantati di organi e tessuti, attraverso la concessione di contributi alle spese di carattere non sanitario.

#### **Art. 2 (Soggetti beneficiari)**

1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, a condizione che il loro reddito individuale non sia superiore ad euro 55.000,00:

- a) i soggetti inseriti nelle liste e tipizzati;
- b) i soggetti chiamati per l'effettuazione di trapianto di organi o tessuti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, in Italia o all'estero.

#### **Art. 3 (Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno)**

1. Le aziende sanitarie locali (ASL) corrispondono integralmente:
  - a) le spese di viaggio sostenute dal paziente nei limiti della tariffa ferroviaria o della tariffa aerea o, in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, nei seguenti casi:

quinto del costo vigente al tempo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.

3. Il rimborso deve essere erogato dalle ASL entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'assistito.

#### **Art. 7**

**(Trapianto d'organo o parte di esso tra persone viventi consanguinee o legate da rapporto di coniugio o da altra parentela)**

1. A tutti i donatori d'organo, o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela, per il trapianto tra persone viventi è concesso l'esonero totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie connesse alla donazione.

2. I contributi di cui all'articolo 3 si applicano anche al donatore di organo o parte di esso.

#### **Art. 8**

**(Trasporto del feretro)**

1. Le ASL rimborsano, a fronte di spese debitamente documentate ed entro il limite di euro 3.100,00, le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto se il decesso avviene in periodi di ricovero presso il centro trapianti.

#### **Art. 9**

**(Inserimento ed estensione dei benefici ai cittadini stranieri residenti nella Regione)**

1. E' consentito l'accesso alla liste d'attesa per il trapianto per i cittadini stranieri residenti nella Regione, ai quali vengono estesi tutti i benefici previsti dalla presente legge.

#### **Art. 10**

**(Disposizione finale)**

1. I rimborsi di cui alla presente legge, sono corrisposti, nei casi previsti e con limiti di cui all'articolo 3, per tutte le prestazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1999.

2. Sono corrisposti i rimborsi di cui all'articolo 8 per i decessi avvenuti dopo il 1° gennaio 1999.

#### **Art. 11**

**(Disposizione finanziaria)**

1. Per far fronte agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di cui agli articoli 3 e 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di euro 500.000,00. Tale onere di spesa è posto a carico dell'unità previsionale di base H41 mediante istituzione di apposito capitolo in conto competenza e cassa.

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 19 febbraio 2005

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese  
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

**Modalità di abbonamento e punti vendita:**

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.Lazio.it](http://www.regione.Lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## Riproduzione anastatica

## PARTE I

## LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005 ..... Pag. 3

**Art. 48**

**(Incremento dello stanziamento in favore di persone anziane)**

1. La riserva prevista dall'articolo 45, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), nell'ambito dell'UPB H11, è incrementata di euro 1.500.000,00 da destinarsi alle iniziative a favore delle persone anziane che rimangono sole nel periodo estivo.

**Art. 49**

**(Servizi di assistenza aggiuntiva a favore di soggetti con grave invalidità fisica, psichica e sensoriale)**

1. Le aziende USL organizzano servizi di assistenza aggiuntivi nelle strutture di degenza ospedaliera a favore di soggetti affetti da grave invalidità fisica, psichica e sensoriale, dipendente da qualsiasi causa.

2. Per assistenza aggiuntiva s'intende l'insieme delle attività prestate alla persona malata come supporto psicologico e ambientale, ad integrazione delle funzioni di assistenza di base.

3. L'assistenza aggiuntiva include, in particolare, l'adeguata sistemazione del paziente disabile, il supporto psicologico, affettivo e relazionale nonché l'ospitalità di un familiare o di persona di fiducia dell'interessato, che presta assistenza al paziente, anche attraverso idonee iniziative quali la fornitura del pasto in reparto o presso la mensa del presidio e l'adeguata sistemazione nelle ore notturne.

4. La Giunta regionale individua i destinatari che beneficiano, a titolo gratuito, di quanto previsto al comma 1 e disciplina, in via generale, le procedure da adottarsi, relativamente all'assistenza aggiuntiva, nell'intero territorio regionale.

5. L'onere di euro 300.000,00 relativo al presente articolo grava sull'UPB H11.

**Art. 50**

**(Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 "Norme in favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori")**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 41/2002, le parole: "connesse alla donazione" sono sostituite dalle seguenti: "a qualunque titolo prestate".

**Art. 51**

**(Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo al fondo regionale straordinario per il conseguimento dell'autosufficienza di sangue e successive modifiche)**

1. L'articolo 72 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:



Regione Lazio

ASSESSORATO ALLA SANITÀ

L'Assessore

PROT. 144 s/p

22-07-05

**OGGETTO: CODIFICA ESENZIONI, INTEGRAZIONE RIGUARDANTE I CODICI T01 e C01/C02**

In riferimento all'argomento di cui all'oggetto, lo scrivente assessorato desidera rappresentare quanto segue

La Legge Regionale n.9 del 17 Febbraio 2005 ha apportato modifiche al 1° comma dell'articolo 7 della Legge Regionale 19 Novembre 2002 (Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto di organo, dei trapiantati e dei donatori): "A tutti i donatori di organo, o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela, per il trapianto tra persone viventi è concesso l'esonero totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a qualunque titolo prestate".

Pertanto il tipo di esenzione spettante ai soggetti donatori di organo (codice T01 della nuova Codifica Esenzioni) non è più correlata esclusivamente all'attività della donazione ma riguarderà la totalità delle prestazioni specialistiche e Farmaceutiche(esenzione dalla partecipazione al costo ma non alla differenza dal prezzo di riferimento per tutti i farmaci di classe A)

Di conseguenza la definizione del codice T01 presente nella nuova Codifica Esenzioni sarà aggiornata nella forma seguente: "Soggetti donatori di organo (tutte le prestazioni specialistiche ai sensi della L.R. n.9 del 17 Febbraio 2005)".

In riferimento ai codici C01 e C02 ("Invalidi Civili al 100% senza indennità di accompagnamento", "Invalidi Civili al 100% con indennità di accompagnamento") si desidera ribadire che i soggetti appartenenti ad ambo le classi hanno diritto al materiale di medicazione in regime di esenzione.

Confidando in una puntuale attuazione di quanto previsto si inviano i più cordiali saluti.

L'ASSESSORE  
AUGUSTO BATTAGLIA

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel. 06.51681